



Titolo

Società sportive – partecipazioni societarie - art. 20-bis NOIF e art. 32, comma 5-bis, CGS – deposito della documentazione – termine di 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni – sanzioni - non appare in linea con i principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione

Descrizione

Non appare in linea con i principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione l'attuale formulazione dell'art. 20-*bis*, comma 4, delle NOIF, in correlazione con l'art. 32, comma 5-*bis* del Codice della giustizia sportiva, là dove il legislatore federale non ha previsto un trattamento sanzionatorio differenziato per il caso in cui l'acquirente di quote societarie, munito di tutti i requisiti richiesti, abbia tardato nel deposito della documentazione rispetto al caso – che obiettivamente appare più grave – in cui l'acquirente non possieda i requisiti richiesti per l'acquisizione. Per tali motivi il Presidente della Federazione italiana giuoco calcio valuterà se sussistano i presupposti per un'iniziativa normativa che differenzi il regime sanzionatorio.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 43/CFA/2021-2022/E

Presidente

Torsello

Relatore

Garatti

Riferimenti normativi

art. 32, comma 5-bis, CGS; art. 20-bis NOIF;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0043 CFA del 17 dicembre 2021 (U.S. Pergolettese 1932-sig. Marinelli Massimiliano- sig.ra Micheli Anna Maria-sig. Fogliazza Cesare Angelo--Procura Federale)